

GAS FLUORURATI

SCATTA L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER TUTTI GLI INSTALLATORI DI PICCOLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Dopo mesi di attesa e di incertezze è stato attivato il registro nazionale istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio in ottemperanza al Dpr 43/2012. Lo scorso 11 febbraio con comunicato del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35, il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'uso dei gas fluorurati ai sensi del Dpr 43/2012 è divenuto operativo. Il decreto, che recepisce il Regolamento Europeo 842/2006, stabilisce infatti che i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra dovranno essere in possesso di una specifica certificazione, rilasciata da un organismo appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico. La certificazione avrà una validità decennale e trascorsi i dieci anni dovrà essere rinnovata. Le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti ad ottenere l'apposita certificazione e contestualmente ad iscriversi al Registro telematico nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio del capoluogo di regione. Il percorso delineato per perseguire la certificazione, che attesti l'idoneità ad operare, risulta particolarmente complesso ed oneroso e prevede le seguenti fasi:

- l'iscrizione provvisoria al registro nazionale per gli addetti e per l'impresa, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'attivazione del registro nazionale (quindi entro l'11 aprile 2013);
 - la certificazione degli addetti previo superamento di un esame teorico e pratico da effettuarsi entro sei mesi dalla registrazione provvisoria al registro;
 - la certificazione dell'impresa, successiva alla certificazione degli addetti e alla proceduralizzazione delle operazioni che comportano l'uso di gas fluorurati da parte del personale, anche essa da effettuarsi entro sei mesi dalla registrazione provvisoria al registro;
 - l'iscrizione dei certificati conseguiti sia per gli addetti che per l'impresa nel registro telematico.
- È evidente che questa duplice certificazione, che presume una prima fase di certificazione del personale addetto all'uso degli F-gas e una seconda fase di certificazione dell'impresa stessa, comporti oneri economici ed organizzativi di notevole entità per le micro imprese artigiane, in un periodo economico avverso. Confartigianato da sempre ha evidenziato l'eccessiva gravosità di tale norma, ribadendo più volte, a livello politico ed istituzionale, la necessità di chiarimenti e semplificazioni per evitare inutili appesantimenti burocratico amministrativi nonché pesanti oneri economici a carico di imprese che appartengono ad un settore già straordinariamente gravato da innumerevoli norme. Ciò nonostante il Ministero si è mantenuto fermo sulle proprie posizioni e ha ribadito il coinvolgimento di tutte le imprese che operano sugli impianti sopra citati. Ricordiamo quindi a tutte le imprese di installazione, che realizzano e fanno manutenzione a impianti di condizionamento funzionanti con gas fluorurati che, per poter continuare a svolgere questo tipo di interventi, sono tenuti a certificare il personale addetto e l'impresa, rivolgendosi esclusivamente ad organismi di valutazione **accreditati da Accredia** e riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente. Le sanzioni previste a carico delle imprese che operano in violazione alle disposizioni contenute nel Dpr 43/2012 sono considerevoli. Le imprese che necessitassero di chiarimenti ed indicazioni su come ottemperare alla norma possono rivolgersi alle sedi Confartigianato presenti su tutto il territorio nazionale, ove sarà possibile trovare personale qualificato in grado di dare tutte le informazioni necessarie e garantire supporto operativo per adempiere all'iscrizione provvisoria al registro telematico e conseguire la necessaria certificazione. ♦



INSTALLATORE TERMOIDRAULICO

www.impianti.confartigianato.it

Confartigianato

ORGANO UFFICIALE DI CONFARTIGIANATO IMPIANTI
Responsabile Editoriale Giuseppina Ghislanzoni

RITARDATI pagamenti

SODDISFAZIONE DI CONFARTIGIANATO: "LE NORME CONTRO I CATTIVI PAGATORI VALGONO ANCHE PER I LAVORI PUBBLICI. IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO HA RECEPITO LE NOSTRE SOLLECITAZIONI"

“Sono state recepite le sollecitazioni di Confartigianato. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare relativa ai ritardati pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in cui si chiarisce che la nuova disciplina, introdotta in attuazione della direttiva comunitaria n.7/2011, si applica a tutti i settori produttivi inclusi i lavori pubblici, dove operano le imprese di costruzione che rappresentano uno dei settori maggiormente colpiti dal grave fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione e delle imprese private”.
È quanto riferisce Giorgio Merletti, Presidente di

Confartigianato, il quale sottolinea che “la Confederazione aveva sollecitato il Governo ad adeguare le

norme sui pagamenti previste dalla disciplina sugli appalti a quanto indicato dalla Direttiva europea che

fa esplicito riferimento alla progettazione e all'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché ai lavori di ingegneria civile”.

“Si tratta di un chiarimento indispensabile – sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti - considerato che le piccole imprese del settore costruzioni sono quelle che hanno registrato il maggiore aumento dei tempi di pagamento, cresciuti di 64 giorni nell'ultimo anno, e il costo più elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 miliardi di maggiori oneri finanziari. Ribadiamo il nostro impegno a far sì che la nuova legge sui tempi di pagamento a 30/60 giorni venga attuata e rispettata”.



Confartigianato
Imprese

La Tua Associazione.

www.confartigianato.it

IMPRESA ITALIA